



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 129/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69145** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il giorno 21 marzo 2023, proposto da

F.G., nato a OMISSIS, Codice Fiscale OMISSIS, e residente in OMISSIS, rappresentato, difeso e assistito, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di mandato allegato al ricorso

introduttivo, dall'Avv. Leonardo Canto (C.F.:

CNTLRD82P24G273K; tel/fax 0918436402; PEC

avv.leonardocanto@pec.it) e dall'Avv. Alessandro Cucchiara (C.F.

CCCLSN93A21G273W; tel/fax 0918436402; PEC

avv.alessandrocucchiara@pec.it), ed elettivamente domiciliato

presso il di loro studio sito in Palermo alla via Nunzio Morello n.

23.

- parte ricorrente -

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) – e

dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Roma dott. Paolo Castellini del 21

LUGLIO 2015 Rep. 80974 Rogito 21569 - elettivamente domiciliato

in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in

Palermo, Via M. Toselli n. 5 **-parte resistente-**

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 21 marzo 2024, l'avv. Cucchiara

e, per l'INPS, l'avv. Elisabetta Violante - in sostituzione degli avv.ti

Norrito e Gramuglia come da relativo verbale.

FATTO E DIRITTO

I. Parte ricorrente, già brigadiere capo della Guardia di Finanza in congedo per raggiunti limiti di età, ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria su pensione militare ordinaria e su pensione privilegiata.

In particolare, nel ricostruire i fatti, parte ricorrente ha evidenziato che, in occasione dei pagamenti effettuati nei mesi di marzo ed aprile 2019, l'INPS non avrebbe provveduto a liquidare i relativi interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, in violazione di quanto disposto dai decreti di riconoscimento dei trattamenti pensionistici in favore dell'odierno ricorrente.

Richiamato l'atto di diffida – privo di riscontro – trasmesso in data

17 febbraio 2023 parte ricorrente ha concluso chiedendo di:

Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a ricevere gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sulla pensione ordinaria a decorrere dal 13 novembre 2017, ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109 ed in attuazione dell'art. 2 legge 241/90 e fino a quando l'INPS non provvederà all'effettivo pagamento.

2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a ricevere gli interessi legali e/o alla rivalutazione monetaria sulla pensione privilegiata dal 5 febbraio 2018, ai sensi dell'ultimo comma della Circolare 83/1998 del Ministero del Tesoro e fino a quando l'INPS non provvederà all'effettivo pagamento.

3. Condannare l'INPS alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.

II. Con memoria depositata, in vista dell'udienza del 21 dicembre 2023, l'INPS, nel ripercorrere l'iter seguito, ha evidenziato l'infondatezza del ricorso. L'Ente previdenziale, in particolare, ha affermato che con lotto n.5 del 20.12.2018 allegato alla memoria -e applicato su rata 03/2019- si era già provveduto ad applicare il decreto n.3031 di pensione ordinaria definitiva, con recupero degli acconti corrisposti dall'Amministrazione, dalla cui lavorazione era scaturito un arretrato netto di euro 12.672,35 comprensivo di interessi legali pari ad euro 35,97. Con lotto 39 del 23.01.2019, anch'esso allegato, in pagamento su rata 04/2019 era

stato, inoltre, applicato il decreto di pensione di privilegio da cui erano scaturiti arretrati netti pari ad euro 7.612,98 comprensivi di interessi legali pari ad euro 817,56 calcolati dal 08.12.2017, così come indicato a pag.3 del decreto n.1301 di PPO in ragione dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal ricorrente.

L'INPS ha, altresì, affermato l'infondatezza del ricorso per violazione dell'art. 2967 c.c. affermativo del principio dell'onere probatorio gravante su chi fa valere una domanda in giudizio ed ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

III. Nel corso della pubblica udienza del 21 dicembre 2023 parte ricorrente si è limitata a contestare la difesa di parte resistente, rilevando l'assenza di decreti di liquidazione ritenendoli necessari per avere contezza dell'avvenuto pagamento.

Questo Gup, udite le parti, in detta occasione ha dettato, pertanto, la seguente ordinanza a verbale: *“Onera parte ricorrente, prendendo quale punto di partenza i lotti n. 5 e 39 prodotti dall'INPS, di indicare le voci di interesse per la risoluzione della presente controversia che si ritengono errate e di indicare gli importi ritenuti corretti nonché le ragioni per le quali si ritiene che detti importi siano errati tenuto conto dei decreti di cui parte ricorrente invoca l'applicazione [...]”*.

Con l'occasione si fissava l'udienza odierna per la prosecuzione della trattazione.

IV. Successivamente, con atto di rinuncia agli atti del processo ex art. 110 c.g.c., depositato il 31.01.2024, parte ricorrente ha

comunicato di non avere più interesse a procedere nel ricorso e di aver conferito ai suoi procuratori speciali apposita procura idonea anche a rinunciare agli atti del processo. Pertanto, ha chiesto di: -
Dichiarare l'estinzione del processo, ritenuta regolare la rinuncia agli atti. - Compensare le spese.

V. Nel corso della pubblica udienza del 21 marzo 2024, l'avv. Cucchiara ha confermato la rinuncia agli atti contenuta nella memoria da ultimo depositata, l'INPS ha accettato la rinuncia e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

VI. L'art. 110 c.g.c. stabilisce: “1. *La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa. [...]. 3. La rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme. [...]* 5. *Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. 6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. 7. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese”.*

Tanto premesso, rilevata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione nonché l'assenza di riserve o condizioni, deve dichiararsi l'estinzione del processo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

